

L'obbligo vaccinale

Previsto per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori del settore, quindi, anche i farmacisti. La normativa in materia indica le modalità applicative



Il D.L. 1 aprile 2021, n. 44, ha introdotto l'obbligo vaccinale anti-Covid 19 per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, compresi i farmacisti, prevedendo una dettagliata procedura operativa. Torniamo su questo delicato tema, alla luce delle circolari ministeriali nel frattempo emanate, dell'importanza sentenza del Consiglio di Stato 20 ottobre 2021 e, soprattutto, del recente D.L. n. 172/2021, che ha introdotto l'obbligo per il personale sanitario e sociosanitario di effettuare la dose di richiamo (cosiddetta terza dose) del vaccino anti Covid-19, a far data dal 15 dicembre 2021, chiarendo che, in caso di accertamento da parte dell'Ordine professionale di inosservanza dell'obbligo vaccinale, si ha l'immediata sospensione dall'esercizio della professione, con annotazione della sospensione nel relativo Albo professionale.

L'introduzione dell'onere

Il decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito nella legge n. 76/2021, all'art. 4 ha introdotto l'obbligo vaccinale per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, ivi compresi, dunque, anche i farmacisti.

Infatti, il decreto ha disposto che gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la propria attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi alla vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da Sars-CoV-2.

Destinatari dell'obbligo vaccinale in questione sono, dunque, anche i farmacisti e tutti gli operatori di interesse sanitario che lavorano nelle farmacie, i quali possono entrare in contatto interpersonale con

qualsiasi terzo, con il rischio, pertanto, in qualsiasi forma, di diffusione del contagio da Covid-19.

Il comma 1, art. 4, D.L. n. 44/2021, prevede che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”.

A seguito di questa norma, la vaccinazione diventa requisito essenziale per l’esercizio della professione di farmacista. Su questo delicato tema torneremo in seguito, alla luce di quanto ha previsto il successivo decreto legge n. 172/2021.

La vaccinazione obbligatoria introdotta dall’art. 4, D.L. n. 44/2021, per il personale medico è stata recentemente ritenuta legittima dal Consiglio di Stato, nella lunga e articolata sentenza 20 ottobre 2021, n. 7045, con la quale è stato respinto l’appello che era stato proposto contro la decisione del TAR Friuli Venezia Giulia, la quale aveva ritenuto inammissibile il ricorso collettivo e cumulativo proposto contro gli atti con i quali le Asl friulane avevano applicato l’obbligo vaccinale introdotto dal D.L. n. 44/2021.

Ad avviso dei Giudici amministrativi, i vaccini anti-Covid non hanno natura sperimentale, anche se approvati all’esito di una fase di sperimentazione che non incide di per sé sulla sicurezza ed efficacia dei dati acquisiti, a loro volta garantiti dalle conoscenze scientifiche e comprovati dai risultati raggiunti a seguito della loro somministrazione, effettuata nel rispetto del rapporto rischi/benefici nel breve periodo. Inoltre, l’obbligo vaccinale introdotto dall’art. 4, D.L. n. 44/2021, deve ritenersi pienamente legittimo, in quanto compatibile con i principi sia costituzionali sia con quelli della Ue e della Cedu. In particolare, secondo il Cds la vaccinazione risponde a una finalità di tutela non solo del personale sanitario sui luoghi di lavoro, anche degli stessi pazienti e degli utenti della sanità, pubblica e privata, e più in particolare delle categorie più fragili e dei soggetti più vulnerabili, i quali sono bisognosi di cura e assistenza, spesso urgenti, e per questo sono di frequente o di continuo a contatto con il personale sanitario o sociosanitario nei luoghi di cura e assistenza.



**Avvocato
Valerio Pandolfini**
Legale
specializzato in
diritto d’impresa
e diritto
farmaceutico

Gli step previsti dal D.L. n. 44/2021

Il D.L. n. 44/2021, all’art. 4, commi da 3 a 7, ha previsto, per assicurare l’assolvimento di questo obbligo vaccinale, una dettagliata procedura operativa, articolata in più fasi. Ripercorriamo brevemente gli *step* previsti dalla norma.

La prima fase, di tipo istruttorio, prevede che ciascun ordine professionale territoriale competente trasmetta l’elenco degli iscritti alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza. Medesima trasmissione, parallelamente, deve essere effettuata anche dai relativi datori di lavoro.

La seconda fase, di verifica, prevede che le Regioni e Province autonome sono tenute a verificare l’avvenuta vaccinazione dei soggetti rientranti negli elenchi ricevuti, avvalendosi dei servizi informativi vaccinali. Qualora dall’istruttoria emerga che determinati soggetti non si siano sottoposti alla vaccinazione né abbiano presentato richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale, la Regione o la Provincia autonoma è tenuta a segnalare immediatamente all’Asl, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i nominativi dei soggetti non vaccinati. La terza fase, funzionale all’adempimento dell’obbligo, prevede che l’Asl inviti l’interessato a produrre la documentazione intesa a comprovare, alternativamente:

- ▶ l’avvenuta vaccinazione;
- ▶ l’omissione o il differimento della stessa, nei limiti in cui consentiti;
- ▶ la presentazione della richiesta di vaccinazione;
- ▶ l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

In caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale a seguito del formale invito dell’Asl, alla quale compete l’accertamento dell’inosservanza e la comunicazione scritta della stessa all’interessato, al datore di lavoro e all’ordine professionale di appartenenza, il comma 6, art. 4, D.L. n. 44/2021, dispone che l’atto di accertamento dell’Asl comporta “la sospensione

Tabella 1 Comma 1, articolo 4, decreto legge n. 44/2021


Comma 1, art. 4, D.L. n. 44/2021	Comma 1, art. 4, D.L. n. 44/2021 come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), D.L. n. 172/2021
<p>In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da Sars-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da Sars-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.</p>	<p>Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione dell'infezione da Sars-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata altresì nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità alle previsioni contenute nel piano di cui al primo periodo.</p>

dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2", con adibizione del lavoratore a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle che implicano il rischio di diffusione del contagio e con attribuzione del trattamento corrispondente alle mansioni effettivamente esercitate.

L'individuazione delle mansioni inferiori resta in capo al datore di lavoro. Qualora tale assegnazione non sia possibile, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.

È fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 2-bis, D.L. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020.

Infatti, i "lavoratori fragili" devono svolgere, di norma, la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti



collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto, mentre per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 10/1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali.

Il D.L. n. 172/2021

Il D.L. 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, entrato in vigore il 27 novembre 2021, ha introdotto l'obbligo per il personale sanitario e sociosanitario (compresi i farmacisti) di effettuare la

dose di richiamo (cosiddetta terza dose) del vaccino anti-Covid, a far data dal 15 dicembre 2021.

Il D.L. n. 172/2021 prevede una diversa procedura rispetto al D.L. n. 44/2021 per verificare l'osservanza dell'obbligo vaccinale. Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, attraverso le federazioni nazionali, responsabili del trattamento dei dati, attraverso la Piattaforma nazionale *Digital green certificate (Dgt)* verificano il possesso della certificazione verde Covid-19, comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione anti Sars-CoV-2.

Se dalla piattaforma Dgt non risulta l'effettuazione della vaccinazione, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, l'Ordine professionale territorialmente competente invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione che attesta l'effettuazione della vaccinazione, l'omissione o il differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni dall'invito o, comunque, l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Nel caso venga presentata la documentazione che attesta la richiesta di vaccinazione, l'Ordine invita la persona interessata a trasmettere immediatamente e, comunque, non oltre tre giorni dalla somministrazione del vaccino, la certificazione che attesta l'adempimento dell'obbligo vaccinale. Decorso il termine, se l'Ordine professionale accerta il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alle federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro.

Il datore di lavoro deve adibire i lavoratori non vaccinati giustificati da certificato medico a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2. Nell'esercizio dell'attività libero-professionale, i soggetti non vaccinati per ragioni mediche dovranno attenersi alle misure di

**PER ASSICURARE
IL DIRITTO
ALLA PRIVACY,
NELL'ANNOTAZIONE
DI SOSPENSIONE
NON DEVE ESSERE
RIPORTATA
ALCUNA
INFORMAZIONE
CHE POSSA
INDICARE
UN MANCATO
ASSOLVIMENTO
DELL'OBBLIGO
VACCINALE**

prevenzione igienico-sanitarie che saranno indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della Salute, entro il 15 dicembre 2021. Per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali l'adempimento dell'obbligo vaccinale è requisito ai fini dell'iscrizione.

Il periodo di applicazione del D.L. n. 172/2021 sarà di sei mesi, quindi, oltre il termine del 31 dicembre 2021 del D.L. n. 44/2021, coincidente con la fine dello stato di emergenza.

L'esenzione dall'immunizzazione

L'art. 4, comma 2, decreto legge n. 44/2021, prevedeva che la vaccinazione non è obbligatoria e può essere omessa o differita soltanto in caso di "accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale". Quindi, qualora sussistano tali condizioni, cessa l'obbligo di vaccinazione, che può essere omessa o differita.

Tali condizioni sono state espressamente confermate anche dal successivo D.L. n. 172/2021.

Con circolare 4 agosto 2021, il Ministero della Salute ha disciplinato l'adozione e il rilascio dei "certificati di esenzione alla vaccinazione anti Covid-19" nei confronti di coloro che, per la presenza di condizioni cliniche specifiche e documentate, non possono ricevere la vaccinazione o completare il ciclo vaccinale, anche al fine di ottenere la certificazione verde europea Covid-19.

Con successiva circolare 25 settembre 2021, il Ministero ha prorogato la validità del rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti Covid-19, dapprima, fino al 30 novembre 2021 e, successivamente, fino al 31 dicembre 2021.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti Covid-19 può essere rilasciata, per il momento su formato cartaceo, in attesa che venga avviato il sistema nazionale per l'emissione digitale delle certificazioni, solo nel caso in cui la vaccinazione stessa debba essere posticipata o addirittura

Tabella 2 Comma 2, articolo 4, decreto legge n. 44/2021

Comma 2, art. 4, D.L. n. 44/2021	Comma 2, art. 4, D.L. n. 44/2021 come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), D.L. n. 172/2021
2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.	2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita.

sconsigliata per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che ne controindichino la somministrazione in maniera permanente o temporanea. A meno che non siano pubblicate ulteriori disposizioni, le certificazioni possono essere rilasciate direttamente da:

- ▶ medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle aziende ed enti dei Servizi sanitari regionali;
- ▶ medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata la vaccinazione, nel caso di rilascio della certificazione ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell'ambito della sperimentazione dello stesso;
- ▶ medici di medicina generale e pediatri di libera scelta che abbiano aderito alla campagna vaccinale, cioè che abbiano le credenziali per inserire i dati nei sistemi regionali/nazionali.

Le certificazioni devono contenere:

- ▶ i dati identificativi del soggetto interessato;
- ▶ la dicitura "soggetto esente alla vaccinazione anti Sars-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3, decreto legge 23 luglio 2021, n. 105";
- ▶ la data di validità della certificazione;
- ▶ i dati relativi al Servizio vaccinale delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale in cui opera come vaccinatore Covid-19;
- ▶ timbro e firma del medico certificatore;
- ▶ numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato, quindi, non possono contenere la motivazione clinica dell'esenzione. Il medico che rilascia tale esenzione deve registrare

**L'OBBLIGO
VACCINALE
INTRODOTTO
È LEGITTIMO
IN QUANTO
COMPATIBILE CON
I PRINCIPI SIA
COSTITUZIONALI
SIA CON QUELLI
DELLA UE E
DELLA CEDU**

nel proprio *software* le motivazioni alla base di tale decisione per future verifiche e monitoraggio. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito e il medico deve avere cura di archiviare la documentazione clinica relativa, anche digitalmente, per il monitoraggio delle stesse. Per quanto riguarda le controindicazioni, che ostano alla vaccinazione, in quanto il rischio di reazioni avverse è maggiore dei vantaggi indotti dalla vaccinazione, la valutazione deve essere riferita allo specifico tipo di vaccino che si intende somministrare. La presenza di una controindicazione riferita a uno specifico vaccino non esclude, infatti, la possibilità che possano essere somministrati altri vaccini disponibili. La circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021 elenca una serie di controindicazioni riportate nel Riassunto delle caratteristiche del prodotto (Rcp) dei vaccini attualmente utilizzati in Italia, avvertendo che la relativa tabella non è esaustiva.

La violazione dell'onere

L'art. 4, comma 6, decreto legge n. 44/2021, prevedeva che, decorso il termine assegnato dalla Asl per adempiere all'obbligo di vaccinazione, l'Asl competente avviasse un procedimento diretto all'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale. L'esito di questo procedimento, "previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti", rendeva definitivamente accertato l'inadempimento del professionista o del dipendente. Quindi, l'Asl doveva dare "immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza". Secondo il D.L. n. 44/2021, l'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'Asl determinava "la

sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2”.

Tale previsione era stata ritenuta legittima dal Consiglio di Stato, nella richiamata sentenza n. 7045/2021. Ad avviso dei Giudici amministrativi, infatti, la norma in questione rispondeva non solo a un preciso obbligo di sicurezza e di protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, a contatto con il pubblico, anche al principio, altrettanto fondamentale, di sicurezza delle cure, rispondente a un interesse della collettività (art. 32, Costituzione).

Interesse, quest'ultimo, da ritenersi prevalente, nelle attuali condizioni epidemiologiche, sul diritto al lavoro, di cui all'art. 36, Costituzione.

D'altra parte, seguendo un criterio di gradualità, il Legislatore ha stabilito alcune sanzioni proporzionate all'impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni, in quanto il datore di lavoro deve adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, che comunque non implicano rischi di diffusione del contagio. Nonostante il comma 1, art. 4, prevedesse la vaccinazione come requisito essenziale per l'esercizio della professione di farmacista, la lettera della norma non aveva previsto, in caso di mancata vaccinazione, la sospensione dall'esercizio della professione, aveva contemplato la sola sospensione dal diritto (per il farmacista e/o i collaboratori in farmacia) di svolgere prestazioni o (per il dipendente) mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2.

Dunque, stando alla lettera della norma, il farmacista e/o i collaboratori in farmacia non vaccinati potevano restare iscritti all'albo e pienamente legittimati a svolgere le proprie prestazioni professionali, purché le stesse non comportassero contatti interpersonali o, comunque, rischi di diffusione del virus. Quindi, gli stessi non potevano lavorare al banco della farmacia, potevano occuparsi di altre incombenze, non implicanti contatti con la clientela (per esempio,

preparazioni galeniche, attività amministrative ecc.). La mancata vaccinazione del personale non farmacista operante nella farmacia (magazzinieri, commessi ecc.) implicava l'obbligo del farmacista di adibire tali soggetti, ove possibile, a mansioni anche inferiori non implicanti contatti interpersonali o tali da comportare rischio di diffusione del virus, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate. Qualora l'assegnazione a mansioni diverse non fosse possibile, per il periodo di sospensione, non era dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento. Invece, il Ministero della Salute aveva fornito una interpretazione diversa e più penalizzante della norma sull'obbligo vaccinale. Infatti, già nella circolare 17 giugno 2021, il Ministero aveva evidenziato che i professionisti sanitari (tra cui i farmacisti) i quali

non ottemperino all'obbligo sono sospesi dall'esercizio professionale, con provvedimento adottato dal rispettivo Ordine professionale. Secondo il Ministero della Salute, il D.L. n. 44/2021, all'art. 4, comma 6, attribuisce all'Asl l'accertamento della mancata osservanza dell'obbligo vaccinale, dalla quale discende

la sospensione *ex lege* dall'esercizio della professione sanitaria e dalla prestazione dell'attività lavorativa. Questo accertamento viene comunicato dalla Asl all'interessato, al datore di lavoro e agli Ordini professionali affinché adottino il provvedimento di sospensione, che viene comunicato immediatamente all'interessato.

Pertanto, ad avviso del Ministero, l'Ordine professionale si trova nei confronti dell'accertamento della Asl in una posizione di mero esecutore, non potendo che dare seguito allo stesso e, conseguentemente, provvedere alla sospensione temporanea dall'esercizio della professione, fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.

Tale interpretazione era stata ribadita e rafforzata

LA VACCINAZIONE PUÒ ESSERE OMESSA O DIFFERITA SOLTANTO IN CASO DI ACCERTATO PERICOLO PER LA SALUTE, IN RELAZIONE A SPECIFICHE CONDIZIONI CLINICHE ATTESTATE DAL MMG

Tabella 3 Comma 6, articolo 4, decreto legge n. 44/2021

Comma 6, art. 4, D.L. n. 44/2021	Comma 6, art. 4, D.L. n. 44/2021 come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), D.L. n. 172/2021
6. Decorsi i termini per l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.	6. Per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali l'adempimento dell'obbligo vaccinale è requisito ai fini dell'iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

nella successiva circolare del Ministero della Salute 23 settembre 2021, secondo la quale dall'atto di accertamento da parte della ASL circa l'inosservanza dell'obbligo vaccinale discendeva necessariamente, per il sanitario, la sospensione *ex lege* dall'esercizio dell'attività professionale sanitaria, oltre alla sospensione del diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o che comportino in qualsiasi altra forma il rischio di diffusione del virus Sars-CoV-2.

Il Ministero aveva anche evidenziato che eventuali ricorsi alla Commissione centrale esercenti le professioni sanitarie (Cceps), ai sensi dell'art. 53, D.P.R. n. 221/1950, non potranno avere alcun effetto impeditivo al verificarsi della sospensione, in quanto tale norma limita l'effetto sospensivo dell'impugnazione ai provvedimenti di cancellazione dall'Albo e ai provvedimenti disciplinari. Infine, la circolare aveva evidenziato che, al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e garantire adeguati livelli di sicurezza nello svolgimento delle attività e prestazioni di cura e assistenza, la vaccinazione dei professionisti sanitari è un requisito imprescindibile affinché i medesimi siano considerati idonei a svolgere la propria attività professionale nonché condizione legittimante per l'esercizio della stessa, in qualunque forma giuridica. Pertanto, tale requisito deve sussistere inizialmente, ai fini dell'iscrizione all'Albo, e deve permanere in ogni fase dell'attività, pena appunto la sospensione dall'esercizio della professione.

Cosa accade con la nuova norma


Il decreto legge n. 172/2021 ha ora previsto che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. Il nuovo provvedimento prevede che l'Ordine competente (e non più, quindi, la Asl), qualora accerti il mancato e non giustificato adempimento dell'obbligo vaccinale, anche con riferimento alla terza dose, ne deve dare comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale dipendente, al datore di lavoro. L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale adottato da parte dell'Ordine territoriale competente, che ha natura dichiarativa e non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale. La sospensione è efficace fino alla comunicazione, da parte dell'interessato, all'Ordine territoriale competente e, per coloro che abbiano un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e, comunque, non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Quindi, il nuovo provvedimento ha inteso sciogliere i dubbi insorti circa le conseguenze per i sanitari

no vax dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, facendo propria l'interpretazione del Ministero della Salute. Dunque, in caso di mancata (giustificata) somministrazione del vaccino anti-Covid si produce la sospensione dall'esercizio della professione e non semplicemente la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione dell'interessato all'Ordine competente del completamento del ciclo vaccinale primario.

Se viene sospeso un dipendente, la sospensione ha effetto fino al momento in cui abbia comunicato al datore di lavoro, oltre all'Ordine (se si tratta, per esempio, di un farmacista collaboratore), il completamento del ciclo vaccinale primario e della somministrazione della dose di richiamo e, comunque, non oltre il termine di sei mesi dalla entrata in vigore della norma. Durante il periodo di sospensione, non è dovuta la retribuzione.

Per assicurare il diritto alla riservatezza del professionista di cui si deve annotare la sospensione nell'Albo, il Ministero, con una nota 15 novembre 2021, ha chiarito che nell'annotazione della sospensione non deve essere riportata alcuna



**IN CASO DI
DIPENDENTI
NO VAX,
LA FARMACIA
DOVRÀ
PRIMA VAGLIARE
LA POSSIBILITÀ
DI UNA LORO
RICOLLOCAZIONE,
EVENTUALMENTE
ANCHE CON
MANSIONI
DIVERSE**

informazione dalla quale possa risultare che la sospensione è dovuta al mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale, né alcun riferimento all'art. 4, decreto legge n. 44/2021, o ad altra informazione che possa ricondurre a tale normativa (per esempio, indicazione del periodo di sospensione fino al 31 dicembre). Inoltre, il Ministero ha precisato che il periodo di pubblicazione dell'annotazione deve coincidere con la durata della sospensione.

Peraltro, le conseguenze della sospensione possono essere diverse a seconda dei casi. Nell'ipotesi di farmacia condotta e gestita esclusivamente dal titolare, la sospensione coinciderà con la chiusura dell'esercizio, mentre, nel caso in cui il titolare (non direttore) non sia direttamente impegnato nella conduzione della farmacia, la sospensione non avrà, di fatto, conseguenze alcune.

Per quanto riguarda il personale non farmacista operante nella farmacia, il D.L. n. 172/2021 conferma quanto previsto dal precedente D.L. n. 44/2021. Pertanto, in caso di dipendenti *no vax*, la farmacia, una volta ricevuta dalla Asl, ai sensi della norma sopra richiamata, la comunicazione di accertamento della omessa vaccinazione, nonché dall'Ordine professionale la conseguente sua sospensione da ogni attività che implichi contatti interpersonali o comportamenti comunque il rischio di diffusione del virus, dovrà dapprima vagliare la possibilità di una loro ricollocazione nella farmacia stessa, eventualmente anche con mansioni diverse rispetto a quelle espletate fino ad allora e, quindi, anche con retribuzione corrispondentemente ridotta, e, in caso negativo, procedere alla sospensione dal rapporto di lavoro senza stipendio. Qualora, invece, la farmacia non prenda adeguatamente in considerazione la possibilità di adibire il dipendente *no vax* a mansioni alternative, la stessa rischia una declaratoria di inefficacia della sospensione del rapporto lavorativo, con conseguente condanna al pagamento, in favore del lavoratore, di tutte le retribuzioni maturate dalla data di sospensione a quella di effettiva riammissione in servizio sul posto di lavoro. ■